



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*



Determinazione	Numero 9	Data 19/01/2026
----------------	-------------	--------------------

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA ALFA S.R.L. A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO IN PROVINCIA DI VARESE

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 19/01/2026

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA ALFA S.R.L. A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO IN PROVINCIA DI VARESE

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.17 del 16.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2026-2028;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 18 del 16.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 602 del 22.12.2025 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 4 del 14.01.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- la deliberazione del C.d.G. n. 14 del 28.01.2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Premesso che:

- per alcuni Comuni della Provincia di Varese la fornitura di acqua potabile e il servizio idrico integrato è affidato e gestito in esclusiva da Alfa S.r.l. di Varese, piazza Libertà n. 1, P.I. e C.F. 03481930125;
- Dato atto che il Parco del Ticino è proprietario, tra gli altri, di immobili siti in Comune di Lonate Pozzolo adibiti, per i compiti istituzionali a Centro Parco;
- Preso quindi atto che la rete idrica di alcuni fabbricati di proprietà dell'Ente Parco ed in particolare la sede del Corpo volontari di v. Siro a Lonate Pozzolo (VA) e il Centro Parco "Ex Dogana" di Lonate Pozzolo (VA) è servita da Alfa srl;

Dato atto che si rende necessario l'affidamento della fornitura di acqua potabile per gli immobili di cui sopra, ad esecuzione immediata;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Accertato che la citata tipologia di bene non può essere ricercata nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa e pertanto è possibile, in conformità al Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso

a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., anche ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- art.1. comma b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a mente del quale la stazione appaltante può procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), all'assegnazione dell'appalto mediante l'adozione della sola determina a contrarre;

Ritenuto di procedere all'assunzione di un impegno di spesa preventivo relativo alla fornitura per l'anno 2026 considerato che il servizio sarà fatturato periodicamente con l'emissione delle relative fatture nell'arco dell'intera annualità;

Ritenuto di stimare sulla base dei consumi storici degli anni precedenti l'ammontare delle spese da assumere per il periodo 2026/2027, in € 3.278,69 oltre IVA;

Dato atto che il servizio è rispondente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;

Constatato che il suddetto operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché oltre ad essere il solo operatore ha già fornito nel corso degli anni il servizio al Parco;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall'art. 49, co. 6 del D.Lgs. 36/2023, non si rende necessario applicare il principio di rotazione poiché trattasi di appalto di valore inferiore ad € 5.000;

Rilevato che sono stati effettuati accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi interferenziali nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che i suddetti rischi sono risultati assenti;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 50, co. 1, lett. b) recante le disposizioni per gli affidamenti diretti;

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano, rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della determinazione a contrarre;
- l'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in materia di trasparenza amministrativa;
- la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l'utilizzo delle convenzioni Consip;

Dato atto che per il presente atto è stato acquisito il CIG: B9ED5B2951;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

1. di prendere atto che il servizio idrico integrato degli immobili in uso al Parco del Ticino ubicati nel Comune di Lonate Pozzolo (VA) è gestito dalla società Alfa S.r.l. di Varese, piazza Libertà n. 1, P.I. e C.F. 03481930125;
2. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di acqua potabile e il servizio idrico integrato alla ditta Alfa S.r.l. di Varese;
3. di impegnare l'importo stimato di € 4.000,00 Iva inclusa al Capitolo 315.2 Impegno 41/2026 CIG: B9ED5B2951;
4. di liquidare le spese di cui sopra a presentazione di fatture vistate per la regolarità della prestazione, senza ulteriore atto inteso che l'importo e il relativo impegno risultano determinati con il presente provvedimento;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza amministrativa, di cui agli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento

firmato digitalmente

ANDREA SAGGIORO

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa

firmato digitalmente

CLAUDIO DE PAOLA